



## Città di Lecce

### ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 26 del 09.03.2007**

**OGGETTO: Regolamento comunale recante "norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz e 300 GHz";**

L'anno DUEMILASETTE addì NOVE del mese di MARZO alle ore 9,00 in Lecce, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, a seguito di avviso scritto notificato al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. MICHELE GIORDANO con la partecipazione del Segretario Generale Dr. DOMENICO MARESCA.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) ANGLANA Domenico	X		22) INGROSSO Luigi		X
2) ANGUILLA Giuseppe	X		23) INGUSCIO Lucio		X
3) BELGIOIOSO Marcello	X		24) LANZILAO Massimo	X	
4) BENINCASA Carlo	X		25) LECCISO Fulvio	X	
5) BORGIA Gianluca	X		26) LIFONSO Antonella	X	
6) BOSCO Silverio	X		27) LOMBARDI Rosario	X	
7) BRANDI Nunzia		X	28) MANNI Grazia	X	
8) CAIRO Paolo	X		29) MONOSI Attilio		X
9) CANNONE Francesco	X		30) PALMIERI Marco		X
10) CARLA' Antonio	X		31) PELLEGRINO Antonio		X
11) CAZZELLA Francesco	X		32) POLI BORTONE Adriana	X	
12) CIARDO Stefano	X		33) PORCARI Stefano	X	
13) COCLITE Luigi		X	34) SALVEMINI Carlo	X	
14) CONGEDO Saverio		X	35) SCARDIA Maurizio		X
15) DELL'ANNA Valeria	X		36) SIGNORE Pierpaolo	X	
16) DE MATTEIS Francesco	X		37) SIGNORE Sergio		X
17) DE RINALDIS Corrado	X		38) SOLERO Vittorio	X	
18) DI GENNARO Giuseppe	X		39) TORRICELLI Antonio	X	
19) ESPOSITO Alberto	X		40) VANTAGGIATO Ruggero	X	
20) GIORDANO Michele	X		41) ZECCA Marcello	X	
21) GRECO Fiorino		X			
CONSIGLIERE AGGIUNTO - ALBEETAR FADL				X	

**Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:**

1) PERRONE Paolo - V.Sin.	X		8) MARIANO Francesca	X	
2) BIANCO Salvatore	X		9) MARTI Roberto	X	
3) CORVAGLIA Andrea		X	10) MARTINI Severo	X	
4) DE LEO Ennio		X	11) PEYLA Giovanni	X	
5) GARRISI Giovanni	X		12) PAGLIARO Alfredo		X
6) GIANCANE Fausto	X		13) PISANO' Eugenio	X	
7) LIACI Valter	X		14) TONDO Angelo	X	

In totale presenti Consiglieri n. 29 assenti Consiglieri n. 12

**DELIBERAZIONE N. 26 DEL 09.03.07**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all'esame del primo punto all'O.D.G. avente per oggetto:

- **Regolamento comunale recante " norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz e 300 GHz";**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ricorda all'assemblea che alla deliberazione sono stati presentati 4 emendamenti;

L'Assessore Tondo illustra la proposta di deliberazione;

Si registrano numerosi ed articolati interventi, come da resoconto stenotipico in atti, tra cui quello del Cons. Torricelli che anticipa l'astensione alla deliberazione del centrosinistra;

Nel corso del dibattito entrano in aula i Consiglieri: CONGEDO – COCLITE – GRECO – SIGNORE S. – CAZZELLA – INGUSCIO – MONOSI;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone in discussione gli emendamenti, contrassegnandoli con i numeri 1, 2, 3 e 4;

La Consiglieria Lifonso, quale prima firmataria, illustra gli emendamenti:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il **n. 1**, che qui di seguito si riporta e che a maggioranza dei presenti **viene approvato**:

**N. 1  
EMENDAMENTO MODIFICATIVO**

All'art. 5 comma 4 sostituire alla parole : "almeno un terzo dei proventi" , le parole "**almeno metà dei proventi**"

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

FAVOREVOLI N. 28 (GIORDANO – POLI – TORRICELLI – SALVEMINI – DELL'ANNA – DI GENNARO – SIGNORE S. – BORGIA – MANNI – PORCARI – LIFONSO – CARLA – BRANDI – ANGLANA – CANNONE – LANZILAO – SOLERO – INGUSCIO – DE MATTEIS – GRECO – ZECCA – ESPOSITO – COCLITE – SIGNORE P. – LOMBARDI – DE RINALDIS – CONGEDO – CAIRO)

ASTENUTI N. 1 (BOSCO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il **n. 2**, che qui di seguito si riporta e che a maggioranza dei presenti **viene approvato**:

**N. 2**  
**EMENDAMENTO INTEGRATIVO**

Aggiungere al comma 1 dell'art. 10 la seguente frase: ***I controlli possono essere eseguiti senza alcuna comunicazione preventiva ai gestori degli impianti***"

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

FAVOREVOLI N. 28 (GIORDANO – POLI – TORRICELLI – SALVEMINI – DELL'ANNA – DI GENNARO – SIGNORE S. – BORGIA – MANNI – PORCARI – LIFONSO – CARLA' – BRANDI – ANGLANA – CANNONE – LANZILAO – SOLERO – INGUSCIO – DE MATTEIS – GRECO – ZECCA – ESPOSITO – COCLITE – SIGNORE P. – LOMBARDI – DE RINALDIS – CONGEDO – CAIRO)

ASTENUTI N. 1 (BOSCO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il **n. 3**, che qui di seguito si riporta e che a maggioranza dei presenti **viene approvato**:

**N. 3**  
**EMENDAMENTO INTEGRATIVO**

All'articolo 5 comma 3 lettera b) aggiungere dopo la parola "*l'installazione*" la frase: ***"eseguire prove di staticità dei solai"***;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

FAVOREVOLI N. 28 (GIORDANO – POLI – TORRICELLI – SALVEMINI – DELL'ANNA – DI GENNARO – SIGNORE S. – BORGIA – MANNI – PORCARI – LIFONSO – CARLA' – BRANDI – ANGLANA – CANNONE – LANZILAO – SOLERO – INGUSCIO – DE MATTEIS – GRECO – ZECCA – ESPOSITO – COCLITE – SIGNORE P. – LOMBARDI – DE RINALDIS – CONGEDO – CAIRO)

ASTENUTI N. 1 (BOSCO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il **n. 4**, che qui di seguito si riporta e che a maggioranza dei presenti **viene approvato**:

**N. 4**  
**EMENDAMENTO INTEGRATIVO**

---

All'articolo 5 aggiungere il seguente comma: **"5) Ogni impianto anche esistente dovrà essere assicurato da una polizza a copertura di ogni danno a cose e/o a persone con massimali di € 2.000.000,00 (duemilioni);**

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

FAVOREVOLI N. 27 (GIORDANO – POLI – TORRICELLI – SALVEMINI – DELL'ANNA – DI GENNARO – SIGNORE S. – BORGIA – MANNI – PORCARI – LIFONSO – ANGLANA – CANNONE – LANZILAO – SOLERO – INGUSCIO – DE MATTEIS – GRECO – ZECCA – CIARDO – ESPOSITO – COCLITE – SIGNORE P. – LOMBARDI – DE RINALDIS – CONGEDO – CAIRO)

CONTRARI N. 2 (CARLA' – BRANDI)

ASTENUTI N. 1 (BOSCO)

Per dichiarazione di voto: il Consigliere, per conto del centrosinistra dichiara l'astensione alla deliberazione;

IL PRESIDENTE EL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione, comprensiva degli emendamenti precedentemente approvati, che a maggioranza dei presenti viene approvata;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

FAVOREVOLI N. 18 (GIORDANO – POLI – CARLA' – BRANDI – BOSCO – ANGLANA – CANNONE – LANZILAO – SOLERO – INGUSCIO – DE MATTEIS – GRECO – ZECCA – COCLITE – LOMBARDI – DE RINALDIS – CONGEDO – CAIRO)

ASTENUTI N. 10 (TORRICELLI – SALVEMINI – DELL'ANNA – DI GENNARO – SIGNORE S. – BORGIA – MANNI – PORCARI – LIFONSO – ESPOSITO)

Per cui

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che :

- il Consiglio Comunale , con deliberazione n. 56 del 19/07/04 ha approvato il *" Regolamento recante norme per il corretto insediamento territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell' intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300GHz e per minimizzare l' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ( art. 8 comma 6 Legge 22 febbraio 2001 n. 36, art. 6 comma 1 lett. b) Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5 ) "* composto da n. 23 articoli ;
- il TAR Puglia Sezione di Lecce con diverse sentenze pronunziate durante il periodo estivo dell'anno 2005 ( successivamente confermate dal Consiglio di Stato ), a seguito di ricorsi promossi dai gestori della telefonia mobile avverso il regolamento comunale , ha ritenuto sostanzialmente ammissibile la potestà regolamentare dell'Amministrazione Comunale di dotarsi di regolamenti finalizzati ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e

*territoriale degli impianti*, ma nel merito il Tribunale, nell'interesse delle società ricorrenti, ha annullato le parti più significative del regolamento comunale stesso approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 56 del 19/07/04;

- tale situazione ha reso necessario lo studio di una nuova proposta di regolamento comunale che stata redatta dal Settore Urbanistica con la consulenza dell'ing. Antonio Guerriero (Roma), già incaricato con delibera della Giunta Comunale n. 597 del 03/10/05 per il supporto tecnico-specialistico sia agli uffici comunali che all'avvocatura nell'ambito dei ricorsi promossi dal Comune dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze pronunziate dal TAR Puglia.

Tanto premesso, si ritiene opportuno illustrare preliminarmente i contenuti della proposta di regolamento nonché l'istruttoria operata sulla proposta stessa sulla quale è chiamato ad esprimersi l'organo consiliare.

## **RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE " NORME CONCERNENTI GLI IMPIANTI RADIOELETRICI CON FREQUENZA DI TRASMISSIONE TRA 100 KHZ A 300 GHZ "**

### **Premesse**

Il nuovo regolamento comunale si propone di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici ad alta frequenza di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz", secondo le linee guida di applicazione della legge regionale contenute nei regolamenti regionali 19 giugno 2006, n. 7 e 14 settembre 2006, n. 14 applicativi della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5".

Il nuovo regolamento comunale dovrà garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici emessi dagli impianti radioelettrici nell'intero spettro delle lunghezze d'onda proprie delle radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza (da 100 kHz a 300 GHz).

Dal campo di applicazione sono esplicitamente escluse le sorgenti che utilizzano i campi elettromagnetici per scopi diagnostici o terapeutici, gli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo in quanto disciplinate da appositi decreti attuativi previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) non ancora emanati.

Sono altresì esclusi gli impianti in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e di soccorso, per i quali resta ferma la disciplina prevista dalla normativa statale di cui all'articolo 2 della legge 36/2001 e gli impianti per radioamatore presidiati e non presidiati, disciplinati dagli articoli 134 e seguenti del D. lgs 259/2003.

Il nuovo regolamento comunale aggiorna e sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 19/07/04, secondo i contenuti del D.Lgs. 259/2003 e le linee guida di applicazione della legge regionale 5/2002 contenute nei regolamenti regionali 19 giugno 2006, n. 7 e 14 settembre 2006, n. 14.

### **Concertazione con i maggiori operatori e organizzazioni ambientali**

L'istruttoria del testo del nuovo regolamento da parte del Comune di Lecce si è svolta, nel rispetto della leale cooperazione, coinvolgendo gli operatori della telefonia mobile e delle radiotelevisioni, le maggiori organizzazioni ambientaliste e i rappresentanti di comitati cittadini.

Gli operatori, le organizzazioni ambientaliste ed rappresentanti dei comitati cittadini hanno partecipato attivamente alla modifica ed all'integrazione del nuovo regolamento comunale presentando suggerimenti ed osservazioni.

In particolare la fase istruttoria del regolamento, espletata dal Settore Urbanistica del Comune con la costante consulenza dell'ing. Antonio Guerriero, può riassumersi nelle seguenti fasi:

- predisposizione delle bozze iniziali del regolamento comunale ;
- incontro indetto con nota assessorile prot. 2998 dell' 11/01/06 tenutosi in data 02/02/06 presso l'Assessorato all'Urbanistica indetto tra tutti i gestori della telefonia mobile ( H3G, TIM, VODAFONE OMNITEL, WIND, RAI WAY, RFI ) . Nel corso dell'incontro , al quale hanno partecipato i relativi rappresentanti dei gestori ( con esclusione di RFI ), il consulente del Comune ha illustrato la bozza del regolamento ed è stata consegnata ai partecipanti copia della bozza di regolamento unitamente alla cartografia allegata al fine di acquisire osservazioni in merito che sarebbero state valutate dal Comune. Altresi il Comune si è impegnato, su richiesta dei gestori, a fornire l'elenco degli immobili nella disponibilità comunale ;
- invio in data 24/02/06 ( a mezzo posta e e-mail ) dell'elenco degli immobili costituenti il patrimonio comunale ai rappresentanti dei gestori di telefonia mobile ;
- acquisizione delle osservazioni fatte pervenire dai gestori della telefonia mobile ( pervenute a mezzo a posta e e-mail con esclusione della soc. RFI ) ed invio delle stesse al consulente del Comune;
- nuovo incontro in data 09/03/06 tenutosi presso l'Assessorato all'Urbanistica in proseguimento del precedente del 02/02/06 ( con la partecipazione dei rappresentanti dei gestori della telefonia mobile - ad eccezione della soc. RFI , nonché dell'avvocatura comunale e del consulente del Comune) nel corso del quale sono state discusse le osservazioni fatte pervenire dai gestori sulla iniziale bozza di regolamento. Il Comune si è impegnato a recepire le osservazioni ritenute accoglibili dando la possibilità ai gestori ( nel termine di 10 giorni ) di presentare eventuali definitive osservazioni sulla nuova bozza;
- invio della nuova bozza di regolamento in data 16/03/06 ai gestori ( ad eccezione della soc. RFI ) i quali non hanno ritenuto produrre osservazioni in merito ;
- incontro indetto con nota assessorile prot. 56686 del 22/05/06 tenutosi in data 29/05/06 presso l'Assessorato all' Urbanistica indetto tra le associazioni ed i comitati interessati a diverso titolo all'approvazione del regolamento ( Codacons, Comitato Popolare Prima la Salute, Associazione C. Della Ducata, Associazione Italia Nostra, Associazione Mondo Azzurro, Associazione Lecce Nostra, Movimento Difesa del Cittadino, Associazione Italiana Contro le Leucemie, ADUSBEF, Sezione WWF Lecce, ADOC Provincia di Lecce - rappresentante anche le associazioni AEEOS Onlus, CNIS Onlus, ABB Sezione di Lecce, APMAR Sezione di Lecce Onlus, Forum Associazioni Promozione Sociale ) nonché i dirigenti dei Settori Ambienti e Avvocatura ed il consulente del Comune. All' incontro hanno partecipato solo il rappresentante del Comitato Prima la Salute - sig. Amato Luigi - nonché il sig. Paladini Roberto rappresentante dell'Associazione Cultura e Ambiente , oltre che l'Assessore all'Ambiente , l'avvocatura comunale ed il consulente del Comune. Nel corso dell'incontro il rappresentante del Comitato Prima la Salute - avendo esaminato la bozza di regolamento e ritenendola esaustiva - si è riservato di trasmettere eventuali osservazioni. Il Comune si è dichiarato disponibile a valutare le osservazioni eventualmente pervenute ed a recepire quelle ritenute condivisibili;
- acquisizione delle osservazioni fatte pervenire dal sig. Luigi Amato , presidente del Comitato Prima la Salute , con nota prot. 65817 del 12/06/06 ed invio delle stesse a mezzo fax in data 13/06/06 al consulente del Comune;
- predisposizione di bozza finale del regolamento in data 04/08/06.

### **Piano di insediamento dei nuovi impianti - aree sensibili - divieti di installazione**

L'obiettivo del nuovo regolamento comunale è quello di garantire un corretto insediamento urbanistico e territoriale, minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e salvaguardando l'ambiente e il paesaggio come previsto dalla legge regionale 5/2002 e, nel contempo, rispettare la necessità di copertura del territorio comunale da parte degli operatori.

All'interno del nuovo regolamento è stato definito il piano di insediamento dei nuovi impianti radioelettrici all'interno del territorio comunale mediante divieti di installazione limitati a singoli edifici caratterizzati da elevata intensità d'uso o destinati alla permanenza di recettori sensibili e a singole aree di limitata estensione con caratteristiche di particolare pregio paesaggistico e storico/culturale.

In particolare il regolamento comunale vieta l'installazione di impianti di radiodiffusione (TV e radio), di impianti utilizzati per la radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile ed in generale di impianti radioelettrici con potenza e/o caratteristiche di trasmissione tali da permettere di garantire la copertura di ampie zone del territorio comunale:

1. Su edifici e loro pertinenze destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
2. su strutture e su edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie;
3. Su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e individuate dagli strumenti di pianificazione paesistica con il massimo livello di tutela;
4. Su edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
5. Su beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004.

Invece i divieti di installazione per gli impianti di telefonia mobile sono meno restrittivi in quanto occorre considerare la necessità da parte degli operatori di distribuire gli impianti in modo uniforme sul territorio comunale ed in particolare all'interno delle città, per garantire il servizio di telefonia mobile con qualità conforme agli standard vigenti.

In particolare è vietato installare gli impianti di telefonia mobile su:

1. strutture e su edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie;
2. edifici costruiti abusivamente e che non abbiano ancora ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
3. beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004.

Ai precedenti divieti si aggiungono i divieti di installazione all'interno delle aree sensibili previste alla lettera m) dell'art. 3 della legge regionale 5/2002.

All'interno delle aree sensibili è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione (TV e radio), di impianti utilizzati per la radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile e di impianti di telefonia mobile.

L'estensione dei limiti territoriali delle aree sensibili, nasce dal compromesso di salvaguardare gli edifici e le aree con presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso nonché dello specifico interesse storico-architettonico e dell'esigenza di tutelare il diritto di espletamento di un servizio con il livello di qualità prevista dalla normativa nazionale.

La definizione delle aree sensibili costituite da porzioni del territorio comunale intorno agli edifici (ospedali, case di cura e riposo, scuole, asili nido, oratori e orfanotrofi) entro le quali è vietata l'installazione di impianti, nasce anche dalla necessità di ridurre i valori di campo elettromagnetico all'interno degli edifici intorno ai quali sono definite le aree sensibili.

Infatti, le caratteristiche di irradiazione della quasi totalità delle antenne utilizzate dagli operatori di impianti di radiodiffusione (TV e radio), di impianti utilizzati per la radiocomunicazione destinati alle comunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile e di impianti di telefonia mobile, sono tali da concentrare la maggior parte della potenza nella zona frontale dell'antenna (a solo titolo di esempio le antenne utilizzate per la telefonia mobile concentrano il 50% della potenza complessiva emessa in un cono di estensione pari a 10° e 60° circa rispettivamente rispetto alla verticale e all'orizzontale).

Non prevedere aree "sensibili" intorno agli edifici da proteggere si tradurrebbe quindi, nel paradosso di un aumento dei valori di campo elettromagnetico rispetto all'installazione direttamente sulla copertura dell'edificio da proteggere proprio per le modalità tipiche di irradiazione delle antenne.

I limiti delle aree sensibili sono meglio definiti all'interno delle cartografie elencate nell'allegato "B".

Ad ogni cartografia con l'indicazione dei limiti delle aree sensibili è stata associata un'ulteriore cartografia per la verifica della copertura del territorio da parte di stazioni radio base dell'ultima generazione con la minima potenza (microimpianti).

La scelta della verifica della copertura mediante microimpianti si basa sulle particolari caratteristiche di bassissima potenza di emissione (5 Watt) e dalla ridotta capacità di copertura del territorio rispetto alle stazioni radiobase standard per la telefonia cellulare.

La verifica della copertura mediante microimpianti assicura la copertura del territorio anche per impianti standard di maggiore potenza.

La verifica è espressa nelle cartografie mediante cerchi colorati di diametro pari a 350 metri (minima copertura di un microimpianto nelle peggiori condizioni ossia una condizione più conservativa rispetto alla realtà) che simulano l'installazione di microimpianti intorno a ciascuna area sensibile.

Questa semplificazione, anche se non tiene conto dell'orografia dei luoghi e delle particolari condizioni di installazione (altezza del centro elettrico, caratteristiche di emissione delle antenne, potenza, tilt elettrico e meccanico, frequenze di emissioni, numero di portanti, ecc.) permette di verificare in modo semplificato che il servizio di telefonia cellulare all'interno del territorio delle aree sensibili sia garantito.



Il Comune, per ovviare ad eventuali difficoltà da parte degli operatori di reperire siti ove installare gli impianti nelle vicinanze delle aree sensibili, potrà concordare con gli stessi la concessione in affitto di aree e edifici comunali e pubblici.

In particolare agli operatori verranno messe a disposizione, in caso di obiettiva difficoltà nel garantire la copertura di particolari aree del territorio, edifici e aree con preferenza comunali e, qualora non disponibili, pubbliche.

Infine per gli impianti di radiodiffusione (TV e radio pubbliche e private) non si ritiene necessaria la verifica in quanto le caratteristiche di potenza e di trasmissione dei sistemi radianti normalmente utilizzati permettono ampiamente la copertura del territorio anche all'interno delle aree sensibili.

#### **Autorizzazione all'installazione di nuovi impianti radioelettrici**

Il nuovo regolamento modifica le procedure di autorizzazione previste dal precedente regolamento comunale per la modifica e l'installazione di impianti radioelettrici adeguandolo ai contenuti del d.lgs. 259/2003, del regolamento regionale 7/2006 modificato con il regolamento regionale 14/2006.

Il progetto dei nuovi impianti radioelettrici deve tener conto, ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale 7/2006 e 14/2006, delle caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico circostante, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, avendo a riferimento gli strumenti di urbanistica vigenti.

Ove l'impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della presentazione dell'istanza o della DIA, ma possa apparire incompatibile con la situazione potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, l'operatore ha la facoltà di acquisire comunque il titolo di legittimazione previa sottoscrizione di un atto d'obbligo che preveda sia modifiche strutturali che funzionali da apportare all'impianto in concomitanza con le previste trasformazioni edilizie e territoriali, sia la relativa scansione temporale.

Anche l'aspetto dell'impatto visivo degli impianti radioelettrici è stato affrontato all'interno del nuovo regolamento: all'interno dell'allegato "C" sono elencati criteri univoci di valutazione da parte del comune per ridurre l'impatto visivo degli impianti.

In particolare gli operatori, per gli impianti installati su edifici, devono adottare tecniche di mascheramento dei sistemi radianti e delle apparecchiature accessorie mediante l'utilizzo di schermi, materiali di costruzione e colori che si inseriscano correttamente all'interno dell'ambiente e delle costruzioni esistenti nell'area scelta per l'installazione.

Per gli impianti su terreno, invece, gli operatori devono adottare profili dei sostegni "a basso impatto ambientale", involucri degli impianti accessori (shelter) "interrati" e sistemi radianti (antenne) aderenti ai sostegni.

I criteri di valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche delle tecniche di mascheramento e dei sostegni "a basso impatto ambientale" sono meglio definiti all'interno dell'allegato "C".

Infine, il nuovo regolamento, recependo le linee guida del regolamento regionale 7/2006, richiede agli operatori di installare i sistemi radianti delle nuove installazioni su sostegni già esistenti

adottando accordi di condivisione con altri operatori fino al massimo di due sistemi radianti di diversi operatori sullo stesso sostegno.

### **Opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico**

Qualora l'installazione di impianti radioelettrici presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico è prevista un'apposita istanza di autorizzazione al comune ovvero all'ente pubblico proprietario delle aree.

Al procedimento autorizzatorio si applicano le disposizioni previste dall'articolo 88 del D.Lgs. 259/2003.

### **Piano di programmazione degli impianti radiobase per la telefonia cellulare e aggiornamento delle aree sensibili**

Il nuovo regolamento comunale prevede la definizione e l'aggiornamento annuale del piano di localizzazione dei nuovi impianti radioelettrici da installare sul territorio e di delocalizzazione degli esistenti.

Il piano è redatto in base a criteri di minimizzazione dell'impatto estetico e territoriale, nonché di minimizzazione e uniformazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, privilegiando scelte che localizzano le nuove installazioni e la delocalizzazione degli esistenti su aree e immobili di proprietà comunale tenendo conto delle sorgenti già presenti sul territorio, della localizzazione dei recettori sensibili, dei fattori socio-economici e dei livelli di campi elettromagnetici già presenti sul territorio.

Entro il 31 marzo di ogni anno, come indicato dalla legge regionale 5/2002, gli operatori devono consegnare al comune il programma di installazione dei nuovi impianti per la telefonia mobile, gli eventuali atti di programmazione degli impianti da realizzare nonché gli aggiornamenti di quelli esistenti.

La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare, nell'anno di riferimento, nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, fatta salva la possibilità di accordi con il Comune e/o l'applicazione dell'art. 9, comma 2 della legge regionale Puglia 5/2002.

L'Arpa Puglia deve inviare ogni anno, su supporto informatico, i dati completi degli impianti radioelettrici sui quali ha espresso parere per permettere al comune di redigere un piano di programmazione che tenga conto di tutti gli impianti radioelettrici installati sul territorio comunale.

Gli organi di vigilanza e controllo, infine, dovranno inviare, su supporto informatico, i dati relativi ai livelli di inquinamento elettromagnetico presenti sul territorio comunale tratti dalle misure e dai monitoraggi di campo elettromagnetico, elettrico e magnetico effettuati.

I dati degli impianti e dei livelli di inquinamento permetteranno di aggiornare annualmente l'elenco e le dimensioni delle "aree sensibili".

Per l'aggiornamento annuale del piano di localizzazione dei nuovi impianti e delle "aree sensibili", il Comune, nel rispetto del principio della leale cooperazione, organizza conferenze istruttorie alle quali partecipano gli operatori interessati, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Puglia), nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90 successive modificazioni.

### **Monitoraggi, studi, ricerche ed informazioni ambientali**

La concessione da parte del comune di mettere a disposizione degli operatori aree ed edifici comunali e pubblici sul territorio comunale, permetterà di avere proventi derivanti dall'affitto di tali aree e edifici.

Conformemente a quanto previsto dal regolamento regionale 7/2006, i fondi derivanti dagli affitti saranno destinati, su proposta dell'assessorato competente per l'Ambiente, a monitoraggi, studi, ricerche ed informazioni ambientali.

### **Attività di vigilanza e controllo sul territorio**

Il nuovo regolamento comunale conferma le attuali competenze relative all'attività di vigilanza o controllo.

In particolare le attività di vigilanza e controllo degli impianti radioelettrici sono esercitate dal comune, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Puglia e dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 36/2001, concernenti i controlli relativi agli impianti destinati ad attività delle Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, nonché le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro.

### **Sanzioni**

Il regolamento conferma le sanzioni amministrative già previste dalla normativa statale e regionale per:

1. il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 (articolo 15, comma 1, della legge 36/2001);
2. la mancata delocalizzazione degli impianti radioelettrici (articolo 13, comma 6 della legge regionale 5/2002).

Sono previste nuove sanzioni amministrative per:

1. l'inottemperanza agli obblighi di installazione del cartello informativo, ben visibile alla popolazione per dimensioni e ubicazione, con l'indicazione dei dati caratteristici dell'impianto, dei valori di esposizione, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
2. l'installazione o la modifica di impianti radioelettrici in difformità delle nuove procedure di autorizzazione.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste dal nuovo regolamento non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981 e successive modifiche.

### **Disposizioni transitorie**

Gli operatori degli impianti non conformi ai divieti di installazione introdotti dal nuovo regolamento devono presentarsi al comune, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, un piano di delocalizzazione, indicando i tempi, i costi ed i siti alternativi scelti.

Nella selezione e realizzazione dei siti alternativi, gli operatori devono adottare criteri di progettazione orientati alla riduzione dell'impatto visivo e dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici simili a quelli stabiliti per i nuovi impianti.

Il piano di risanamento predisposto dagli operatori deve essere adottato dalla Giunta comunale entro 9 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Le opere descritte nel piano di risanamento e approvate dalla Giunta comunale non devono seguire nuovamente l'iter autorizzativo previsto per la realizzazione di nuovi impianti, ma sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

Il piano di delocalizzazione deve essere attuato dagli operatori nel termine perentorio di dodici mesi dalla relativa adozione e i relativi oneri sono a carico degli operatori stessi.

Anche gli impianti non più in funzione sono considerati nel piano di risanamento.

Infatti, il nuovo regolamento prevede che gli impianti non più in funzione per più di quattro mesi, devono essere rimossi, con il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese degli operatori degli impianti stessi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la relazione che precede dell' Assessore all' Urbanistica e fattala propria;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267;
- VISTO il parere delle Commissioni Consiliari Urbanistica e Ambiente in data 21.02.07;

A voti : maggioranza dei presenti.

### **DELIBERA**

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di approvare il regolamento comunale recante “ norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz e 300 GHz “ costituito dai seguenti elaborati :
  - 1.1 regolamento composto da n. 12 articoli
  - 1.2 allegato A elenco aree sensibili
  - 1.3 allegato B cartografia con indicazione delle aree sensibili e verifica della copertura territoriale ( tavole B02a B02b, B10a, B10b, B15a, B15b, B16a, B16b, B22a, B22b, B23a, B23b, B24a, B24b, B25a, B25b, B26a, B26B, B27a, B27b, B29a, B29b, B30a, B30b, B31a, B31b, B35a, B35b)
  - 1.4 allegato C criteri minimi necessari per il corretto insediamento nel territorio degli impianti radiobase per la telefonia mobile.
- 2) Di dare atto che regolamento di cui al punto 1 ), un volta divenuto esecutivo il presente atto, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo sostituendo a tutti gli effetti quello approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 19/07/04.
- 3) Dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. M. GIORDANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. D. MARESCA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio

Trasmessa alla sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli atti degli EE:LL. di Lecce.

Prot. n. ....in data.....

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Dal 13 MAR. 2007 al 28 MAR. 2007

Lecce 13 MAR. 2007

L'Addetto al Servizio



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. D. MARESCA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal 13 MAR. 2007 al 28 MAR. 2007

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce, 28 MAR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. D. MARESCA

La presente deliberazione viene dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/00.

Lecce 26 MAR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. D. MARESCA

REGIONE PUGLIA  
SEZ.PROV. DECENTRATA DI CONTROLLO  
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI  
LECCE

Prot. n. .... Sez. ....

La Sezione nella seduta del ..... con

Provvedimento n. ....

HA PRESO ATTO

Lecce, .....

IL PRESIDENTE

La Decisione del Comitato di controllo sul presente atto è stata pubblicata ai sensi della Legge Regionale n.22/1994, per sette giorni consecutivi:

dal ..... al .....

Lecce, .....

IL SEGRETARIO GENERALE